



Osservatorio nazionale persone con disabilità' Legge n. 18/2009

Certifico Srl - IT

ID 20198 | 18.08.2023

L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito dalla [legge 3 marzo 2009, n. 18](#), ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità con la finalità di far evolvere e migliorare l'informazione sulla disabilità nel nostro paese e, nel contempo, di fornire un contributo al miglioramento del livello di efficacia e di adeguatezza delle politiche. In particolare ai sensi dell'art. 3 comma 5 della [legge 3 marzo 2009 n. 18](#), si occupa di:

1. promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani;
2. predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
3. promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
4. predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;
5. promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Il cambio di prospettiva culturale, giuridica e scientifica, introdotto dalla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite, a livello nazionale, europeo e mondiale, introduce un approccio alla disabilità fortemente basato sui diritti umani e, di conseguenza, impone all'Osservatorio la necessità di introdurre elementi di innovazione nel modo di leggere e intervenire sulle diverse tematiche che riguardano la disabilità e le persone con disabilità.

Il Decreto 6 luglio 2010 n. 167 stabilisce il regolamento di disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità'.

[Decreto 6 luglio 2010 n. 167](#)

Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità', ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. (GU n.236 del 08.10.2010)

[come modificato dal decreto 8 maggio 2015 n. 87](#)

[Legge 3 marzo 2009, n. 18](#)

...

[Art. 3. Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità'](#)

1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità', in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché dei principi indicati nella [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità', di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità'. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità' e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità'. L'Osservatorio e'

integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità in numero pari a cinque.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata.

5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;

b) predisporre un programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;

e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

6. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 41, comma 8, della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «**ogni due anni, entro il 15 aprile**».

<https://www.osservatoriodisabilita.gov.it/it/>

Fonti:

Legge n.18 del 3 Marzo 2009
Convenzione ONU diritti delle persone con disabilità
Decreto 6 luglio 2010 n. 167
Legge 5 febbraio 1992 n. 104
DPCM 28 novembre 2022

Collegati

Legge n.18 del 3 Marzo 2009
Convenzione ONU diritti delle persone con disabilità
Decreto 6 luglio 2010 n. 167
Legge 5 febbraio 1992 n. 104
DPCM 28 novembre 2022

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
0.0	18.08.2023	---

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati
ID 20198 | 18.08.2023
Permalink: <https://www.certifico.com/id/20198>
[Policy](#)

